

REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazioni consiliari:

1. n. 139 del 24/11/2000 (Co.Re.Co. n. 5074 del 06/12/2000)
2. n. 144 del 30/11/2000 (Co.Re.Co. n. 5477 del 06/12/2000)
3. n. 10 del 23.2.2009 esecutiva il 23.2.2009

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 1

Circoscrizioni di partecipazione e decentramento

1. Il territorio comunale è articolato in tre Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, d'ordinaria manutenzione del territorio, nonché d'esercizio delle funzioni delegate dal Comune e quale ambito d'altri organismi di partecipazione dei cittadini.

Art. 2

Delimitazione e denominazione delle Circoscrizioni

1. Le Circoscrizioni, i cui confini sono delimitati come appare nella planimetria allegata al presente Regolamento, sono così denominate:

Circoscrizione n. 1

Centro Storico – Capodimonte - Borgo Rodi – Montemarino - Adriatico – Passetto - Pietralacroce

Circoscrizione n. 2

Archi – Montirozzo –Vallemiano--P.S. Lazzaro – Palombella – Posatora - Scrima - Torrette – Barcaglione – Paterno – Casine di Paterno - Collemarino - Palombina - Ghettarello – Sappanico – Gallignano

Circoscrizione n. 3

Grazie – Tavernelle – Palombare – Pinocchio — Montesicuro – Candia – Pip – Baraccola Sud – Aspio - Università – Ponterosso – Baraccola Nord – Monte Dago – Varano – Montacuto – Poggio – Massignano

TITOLO II

ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 3

Organi della Circoscrizione

1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio di Circoscrizione ed il Presidente.

CAPO I

CONSIGLIO

Art. 4

Consiglio

1. Il Consiglio rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio è composto di n. 20 membri.

Art. 5

Elezione del Consiglio

1. Il Consiglio è eletto a suffragio diretto con sistema maggioritario garantendo alla lista o aggregazione di liste risultata vincente dodici Consiglieri.
2. L'elezione è contestuale a quella del Consiglio comunale.
3. Ogni lista o coalizione deve presentare il proprio programma e lo slogan con cui sarà identificata sulla scheda elettorale.
4. In caso di lista o raggruppamento che dovessero essere presentati solo per l'elezione del Consiglio di Circoscrizione, poiché a norma per la raccolta delle firme valgono quelle stesse previste per l'elezione del Consiglio comunale. In quanto al numero delle sottoscrizioni necessarie valgono i seguenti parametri: da meno di 250 a più di 800.

5. I seggi saranno divisi in modo proporzionale tra le liste distintamente per la coalizione vincente e per tutte le altre, secondo il metodo utilizzato per l'elezione del Consiglio Comunale.

6. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

7. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di Consigliere sono disciplinate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 6

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena approvata dal Consiglio di Circoscrizione la relativa deliberazione.

Art. 7

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercita le funzioni sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 8

Decadenza del Consiglio

1. La decadenza del Consiglio è pronunciata dal Consiglio comunale:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, di Statuto e di Regolamento, nonché per gravi motivi d'ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le dimissioni contestuali o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

2. Le proposte di decadenza sono avanzate al Consiglio comunale per richiesta della Commissione consiliare al decentramento e conseguono ad un'istruttoria formale, nella quale sono richiamati i casi e gli atti che hanno dato luogo a contestazione.

3. Il Prefetto, preso atto del provvedimento che dichiara la decadenza del Consiglio, ne dispone lo scioglimento, fissa la data dell'elezione del nuovo Consiglio e la comunica al Sindaco il quale ne comunica notizia agli elettori, limitatamente al territorio interessato, con manifesti da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale scadenza.

4. Non è possibile indire elezioni qualora manchi meno di un anno alla scadenza ordinaria del Consiglio Comunale.

Art. 9

Decadenza dei Consiglieri di Circoscrizione

1. I Consiglieri decadono dal mandato quando sopravviene una delle cause d'ineleggibilità o incompatibilità previste da legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Art. 10

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha conseguito nell'elezione la cifra individuale più alta; in caso di parità di voti, colui che è più anziano d'età.

Art. 11

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente che stabilisce, sentito ove esista, l'Ufficio di Presidenza e salve le convocazioni d'urgenza, l'ordine del giorno, l'orario e le date delle riunioni. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, è effettuata dal Consigliere anziano.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a dieci giorni quando lo richiede il Sindaco, 1/4 dei Consiglieri o almeno tre Associazioni presenti nella Circoscrizione che siano riconosciute secondo le norme previste nello Statuto del Comune inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste

Art. 12

Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è effettuata con avvisi scritti da inviare, al domicilio di ciascun consigliere tramite una delle seguenti modalità alternative, una volta accettata: 1) comunicazione di posta elettronica certificata; 2) sms.; 3) servizio postale;

L'avviso dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o ventiquattro ore prima in caso d'urgenza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto che ha assunto l'iniziativa della convocazione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione nonché l'ora del giorno successivo per l'eventuale prosecuzione della seduta, in caso di sua sospensione;
 - c) la motivazione dell'eventuale urgenza o che trattasi di seconda convocazione;
 - d) l'elenco degli argomenti da trattare.
 - e) gli eventuali ordini del giorno aggiuntivi devono pervenire ai consiglieri almeno 48 ore prima dell'adunanza.
3. Copia dell'avviso di convocazione è trasmessa al Sindaco, all'Assessore alla Partecipazione, al Presidente della Commissione consiliare al Decentramento, ai Presidenti dei gruppi consiliari comunali.
 4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
 5. Della convocazione del Consiglio è data notizia ai cittadini della Circoscrizione con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 13

Luogo delle adunanze

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede, o in altra sede nell'ambito del territorio della Circoscrizione.
2. In casi particolari o per particolari esigenze può riunirsi in luoghi diversi.

Art. 14

Riunioni congiunte dei Consigli di Circoscrizione

1. Due o più Consigli di Circoscrizione possono riunirsi congiuntamente, tali sedute saranno presiedute dal Presidente anziano d'età.
2. In tali sedute possono essere adottate formali deliberazioni con votazioni separate da parte dei rispettivi Consigli.
3. Di queste riunioni è data comunicazione al Sindaco, all'Assessore alla Partecipazione Democratica, al Presidente della Commissione consiliare al decentramento ed ai Presidenti dei Gruppi consiliari comunali.

Art. 15

Numero legale

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
2. L'appello nominale è effettuato dal Segretario, su invito del Presidente, entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione. Se i Consiglieri presenti non raggiungono la maggioranza, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione, che, di norma, fa seguito in giorno diverso, sono stabiliti dal Presidente con avvisi scritti e consegnati solo ai Consiglieri assenti alla riunione di prima convocazione, con le stesse modalità previste per la prima convocazione ed entro un giorno dall'adunanza.
4. Nel corso della seduta ciascun Consigliere può chiedere, prima della votazione sull'argomento in discussione, la verifica del numero legale.
5. In seconda convocazione, le sedute del Consiglio di Circostrizione sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. L'adunanza iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, può essere seguita da adunanza in seconda convocazione per trattare esclusivamente gli argomenti rimasti dalla prima. Nelle adunanze in seconda convocazione non possono essere discussi ordini del giorno aggiuntivi, né deliberati e discussi atti se non sia presente la maggioranza dei Consiglieri prevista per legge, Statuto e Regolamenti.
6. Gli oggetti sono iscritti agli ordini del giorno ordinari e aggiuntivi secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a. Comunicazioni del Presidente;
 - b. Petizioni popolari;
 - c. Interrogazioni e mozioni;
 - d. Proposte di deliberazioni;
 - e. Argomenti da trattarsi in seduta segreta.

Art. 16

Argomenti ammessi e ordine della trattazione

1. Prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'o.d.g., il Presidente, per un tempo massimo di 30 minuti, dà corso alle interrogazioni urgenti a risposta orale immediata, il cui oggetto è comunicato dai Consiglieri interroganti all'inizio della seduta.
2. Alla risposta del Presidente può replicare solo il Consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Trascorsa la mezz'ora di cui al comma 1, il Presidente fa concludere l'interrogazione eventualmente in corso e rinvia le altre alla successiva seduta del Consiglio.
3. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta e se non è stata messa a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della stessa, la relativa documentazione.
4. Gli argomenti sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
5. Proposte di modifica dell'ordine della trattazione possono essere avanzate dal Presidente o da uno o più Consiglieri.
6. Se nessuno si oppone, le proposte di modifica di cui al comma 5 s'intendono accolte. In caso contrario sono sottoposte al voto del Consiglio. La proposta è approvata a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 17

Discussione

1. Su ciascun argomento la discussione è aperta con la relazione del Presidente dell'Assemblea, o dal Coordinatore della Competente Commissione.
2. Successivamente sono ammessi ad intervenire i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste avanzate.
3. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine, per fatto personale o per proporre una questione pregiudiziale o sospensiva, sempre relativamente all'argomento in discussione.
4. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, senza discostarsi dallo stesso.
5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che continua a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione.
6. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne al Presidente, per un richiamo al Regolamento o all'argomento.

Art. 18

Maggioranza delle deliberazioni



1. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti validi.
2. Le schede bianche e le nulle (in caso di voto segreto), concorrono alla formazione del numero dei votanti; le astensioni, in caso di voto palese, (non sono calcolate nel numero dei voti validi) si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta oggetto della votazione s'intende respinta.

Art. 19

Modalità delle votazioni

1. Il Consiglio delibera con votazione palese.
2. La votazione è segreta quando si tratta di deliberazioni concernenti nomine (di persone) ad incarichi istituzionali.
3. Iniziata la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del suo esito.
4. Il controllo delle votazioni compete ai tre scrutatori nominati dal Presidente.
5. L'espressione di voto palese si effettua per alzata di mano ed è soggetta a controprova se questa è richiesta subito dopo la proclamazione del risultato.
6. La proposta pregiudiziale, quando un argomento non sia discusso, e la proposta di sospensiva, intesa al rinvio della discussione (che deve essere motivata), possono

essere presentate da ogni Consigliere prima della discussione e sono poste subito in votazione dal Presidente.

In caso di sospensiva l'argomento potrà essere trattato in una seduta concordata dalla Commissione di Presidenza.

7. Ciascun Consigliere ha titolo a presentare al Presidente dell'assemblea una mozione redatta per iscritto e firmata sugli argomenti all'o.d.g., prima che sia dichiarata chiusa la discussione. Tali mozioni ed eventuali emendamenti sono posti in votazione subito dopo la discussione, secondo l'ordine di presentazione.

Infine è posta in votazione la proposta integrata degli emendamenti approvati.

8. Il voto a scrutinio segreto si attua per mezzo di schede che, a cura del Presidente, sono fatte consegnare a ciascun Consigliere. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori e il numero delle schede dovrà essere pari al numero dei votanti.

9. In ogni caso il Presidente, nell'ipotesi d'irregolarità e valutate le circostanze, può disporre la ripetizione della votazione.

Art. 20

Obbligo d'astensione



1. I Consiglieri di Circoscrizione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi personali nei confronti del Comune o degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.

Gli stessi devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

2. L'obbligo d'astensione comporta anche quello d'allontanarsi dalla sala delle adunanze prima della trattazione degli argomenti.

Art. 21

Processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale a cura dell'impiegato.

2. Nel verbale sono indicati, in particolare:

- a) gli argomenti posti in discussione;
- b) la sintesi degli interventi;
- c) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- d) il numero dei Consiglieri presenti e dei votanti;
- e) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- f) il numero e il nome degli astenuti;
- g) il nome degli scrutatori.

Art. 22

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si articola, per un ottimale esercizio della funzione decisionale, in tre Commissioni permanenti, con compiti istruttori e consultivi in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio: 1[^] Commissione: Regolamenti e Gestione Risorse; 2[^] Lavori Pubblici, Viabilità ed Urbanistica; 3[^] Attività Sociali, culturali, ricreative, sportive.
2. Le Commissioni sono costituite da cinque Consiglieri, di cui tre eletti dalla maggioranza tra cui è nominato il Coordinatore, e due eletti dalla minoranza, con urne separate. I relativi Coordinatori sono eletti dai consigli di Circoscrizione, subito dopo l'elezione delle Commissioni, per proposta del Presidente.
3. Ai Consiglieri di cui al comma precedente spettano i gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Commissione.
4. Il Consiglio può avvalersi, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, di Commissioni speciali, composte anche da non Consiglieri, per fini di indagine, inchiesta e studio di materie di interesse della Circoscrizione.
5. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, con il solo diritto di intervento, tutti i Consiglieri, oltre ai cittadini che ne facciano richiesta scritta.
6. Il Coordinatore convoca la commissione con le stesse formalità del consiglio, fissa l'ordine del giorno, presiede le riunioni e relaziona al consiglio. In caso di mancanza di unanimità nelle decisioni, presenterà al consiglio una proposta di maggioranza ed una di minoranza.
7. Il Coordinatore ha inoltre il compito di garantire il corretto funzionamento della Commissione e di collaborare con il Presidente nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con altri soggetti.

Art. 23

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari.
2. I Consiglieri, che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e che non aderiscano ad altri gruppi già costituiti, possono costituire un nuovo gruppo, se raggiungono il numero minimo di due, altrimenti si forma obbligatoriamente il gruppo misto.
3. I Consigli di Circoscrizione prendono atto delle nomine dei capigruppo o delle modifiche dei gruppi consiliari.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo l'appartenenza alle liste o al raggruppamento di liste per l'elezione del Consiglio e segnalano per iscritto, con le firme della maggioranza dei componenti, il nome del capogruppo e le relative variazioni al Presidente, che provvede ad informare il consiglio.

Art. 24

Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Circoscrizione e del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Art. 25

Interrogazioni dei Consiglieri

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente da uno o più Consiglieri, per conoscere se un fatto sia vero, se un'informazione sia giusta, se si sia preso o s'intenda prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
2. Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, s'intende che l'interrogante chiede risposta orale.
3. All'interrogazione a risposta scritta è data risposta entro quindici giorni dalla presentazione; a quella a risposta orale nel primo Consiglio utile.

Art. 26

Mozioni dei Consiglieri

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione, di discussione o di voto su un oggetto determinato riguardante la Circoscrizione o su fatti attinenti la realtà comunitaria.
2. La mozione è presentata per iscritto da uno o più Consiglieri ed è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile successivo alla presentazione.

Art. 27

Mozioni d'ordine dei Consiglieri

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo a norme di legge o a Regolamenti, o nel rilievo sul modo o l'ordine col qual è stata posta la questione dibattuta o col quale s'intende procedere alla votazione. Sull'ammissione delle mozioni d'ordine si

pronuncia il Presidente. Se la sua decisione non è accettata dal proponente della mozione, il Consiglio decide a maggioranza per alzata di mano senza discussione.

Art. 28

Funzioni consultive del Consiglio

1. Il Consiglio, di propria iniziativa o per richiesta dell'Amministrazione comunale, può esprimere pareri in ordine alle questioni di competenza del Consiglio comunale, motivando opportunamente il parere negativo, anche se riguardano più Circoscrizioni o l'intera città.
2. E' obbligatoria, da parte dell'Amministrazione comunale, l'acquisizione del parere dei Consigli sulle seguenti materie:
 - a) Statuto e regolamenti di competenza del Consiglio comunale;
 - b) bilanci annuali e pluriennali del Comune;
 - c) piani territoriali (viabilità, traffico, trasporti), urbanistici e commerciali e relative varianti.
3. Inoltre le sole Circoscrizioni interessate esprimono parere su:
 - a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese quelle realizzate a scomputo oneri di urbanizzazione, programma e progetti di opere pubbliche;
 - b) sistemazioni esterne riguardanti le ristrutturazioni e le nuove costruzioni;
 - c) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
 - d) progetti redatti dagli Uffici Comunali su aree verdi, modifiche alla viabilità, nuovi servizi;
 - e) concessione, modifica o revoca di competenze su centri civici, impianti sportivi e servizi di base ad una Circoscrizione;
 - f) modifiche ai servizi comunali nel territorio della Circoscrizione e diversa utilizzazione del patrimonio affidato.
4. Il provvedimento dell'Amministrazione comunale deve dare esplicito atto del parere del Consiglio e, ove si discosti da esso, deve motivare le specifiche ragioni della diversa decisione adottata.
5. Il Consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, se il Consiglio non si è pronunciato nel termine di venti giorni dalla richiesta, salvo termini diversi derivanti da normative di legge o regolamenti.
6. Il termine è interrotto per una sola volta qualora il Consiglio chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione comunale. In questo caso il nuovo termine per l'espressione del parere sarà di dieci giorni, purché nel frattempo l'Amministrazione abbia fornito i documenti richiesti, o intervengano gli Assessori o i tecnici a fornire i chiarimenti direttamente in Consiglio di Circoscrizione.
7. In caso di richiesta motivata di parere urgente formulata dal Sindaco o dall'Assessore competente, il termine, non prorogabile, può essere ridotto fino a 5 giorni.

8. Nel caso di pareri contrari espressi dalla maggioranza dei Consigli di Circoscrizione, l'Amministrazione Comunale deve convocare la conferenza dei Presidenti.

Art. 29

Funzioni deliberative del Consiglio

1. Il Consiglio, sulla base delle deliberazioni di indirizzo del Consiglio comunale, delibera in materia di:

- a) piccola viabilità;
- b) aree verdi circoscrizionali;
- c) manutenzione ordinaria;
- d) problematiche connesse all'integrazione della popolazione residente
- e) cura e salvaguardia dell'arredo e del decoro urbano;
- f) realizzazione e cura di aree e spazi per il tempo libero e per le attività dei bambini;
- g) segnaletica orizzontale e verticale;
- h) opere pubbliche di interesse;
- i) destinazione, uso e manutenzione degli edifici ed aree facenti parte dei beni di dotazione o affidati dall'Amministrazione Comunale;
- l) gestione dei servizi di base assegnati alla Circoscrizione;
- m) interventi assistenziali urgenti per esigenze abitative delle fasce protette;
- n) gestione dei fondi, delle strutture e delle risorse per il proprio funzionamento;
- o) ogni altra materia delegata dal Consiglio comunale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 i Consigli di Circoscrizione sulla base degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e degli stanziamenti contenuti nel PEG approvano periodicamente programmi di attività e atti di indirizzo.

3. A ciascun Presidente è assicurata la facoltà su singoli atti o programmi, inerenti alla Circoscrizione, di convocare bimestralmente, o entro termini più brevi alla presenza di cause d'urgenza, apposite riunioni con l'obbligo di presenza per i tecnici responsabili degli atti in discussione e a cui invitare gli Assessori competenti.

4. La prima Commissione verificherà il rispetto di tali norme.

Art. 30

Gestione dei servizi di base

1. Il Consiglio gestisce i servizi di base, coinvolgendo nella fase attuativa i Comitati di Zona, comitati spontanei di cittadini, operatori, singoli cittadini e Associazioni.

2. I servizi di base assegnabili alle Circoscrizioni sono quei servizi che per caratteristiche tecniche, ragioni di efficacia sociale, assenza di particolari esigenze di uniformità nell'erogazione delle prestazioni in ambito comunale, consentono ambiti di Circoscrizione di gestione e di amministrazione.

3. E' pertanto assegnata la gestione dei seguenti servizi di base di interesse della circoscrizione:

- centri sociali;
- biblioteche, ludoteche e centri culturali;
- impianti sportivi e palestre;
- servizi territoriali parascolastici ed attività integrative e di supporto delle scuole materne e dell'obbligo;
- tutti gli altri servizi che l'Amministrazione intende decentrare e sviluppare sul territorio;

La gestione delle attività di cui al presente comma può essere effettuata da due o più circoscrizioni in forma associata.

4. Una o più Circoscrizioni possono chiedere, per provati motivi organizzativi, di non ricevere in assegnazione uno o più servizi di base o la delega di una funzione.

5. Per la gestione dei servizi di base alle singole Circoscrizioni sono assegnate, su proposta della Giunta Comunale, le risorse finanziarie necessarie secondo criteri oggettivi che tengano conto della popolazione residente, dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico sociali e demografici (minori, anziani, immigrati) che permettano di assicurare funzioni perequative e di riequilibrio.

Art. 31

Iter amministrativo delle deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione

1. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione diventano esecutive con le stesse modalità ed adempimenti previsti per le deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta. Qualora il Consiglio di Circoscrizione adotti regolamenti in materie che rientrano nelle competenze del Consiglio comunale la deliberazione ha la forma di proposta all'organo.

2. L'attività dei Consigli di Circoscrizione si esplica anche tramite decisioni che il Dirigente del Servizio Partecipazione Democratica e Decentramento perfeziona, ai sensi dello Statuto comunale, in atti amministrativi.

CAPO II

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 32

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel proprio seno, alla prima adunanza dopo le elezioni, subito dopo la convalida degli eletti.
2. Tale elezione deve comunque avvenire entro 30 giorni dall'elezione del Sindaco.

3. L'elezione avviene sulla base di una proposta sottoscritta da almeno 7 Consiglieri della Circoscrizione, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e/o di Vice Presidente.
4. L'elezione, con votazione e deliberazione separate per Presidente e Vice Presidente, avviene a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
5. A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, alla successiva votazione vengono eletti con la maggioranza relativa dei Consiglieri.
6. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente è disposta dal Consigliere Anziano entro quindici giorni dall'elezione dello stesso.
7. In caso di mancato rispetto dei termini, il Consiglio può essere convocato dal Sindaco che è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a dieci giorni dal termine indicato al comma precedente.
8. Solo le adunanze per l'elezione contemporanea di Presidente e Vice Presidente sono presiedute dal Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente.

Art. 33

Durata in carica del Presidente e del Vice Presidente



1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica per dimissioni o decadenza.
2. Decadono per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Decadono altresì per approvazione di una mozione di sfiducia, espressa con voto della maggioranza dei Consiglieri.
4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 7 dei Consiglieri ed è messa in discussione non oltre i dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Presidente e/o Vice Presidente.

Art. 34

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta la Circoscrizione e firma tutti gli atti riguardanti le attività e gli adempimenti di competenza della stessa;
 - b) convoca e presiede il Consiglio assicurando il regolare svolgimento delle sedute;
 - c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni;

- d) cura, secondo le deliberazioni e con le modalità stabilite dal Consiglio, i rapporti con il Consiglio comunale e con le altre Circoscrizioni; riferisce, anche a nome del Consiglio, al Sindaco e agli Assessori sui problemi della Circoscrizione e sul suo funzionamento;
- e) verifica l'adozione delle deliberazioni del Consiglio;
- f) sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi della Circoscrizione e cura la migliore utilizzazione del personale alla stessa assegnato su parere e proposta del Consiglio;
- g) svolge le funzioni di ufficiale del Governo che il Sindaco gli abbia delegato;
- h) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 35

Attribuzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nelle funzioni in caso di dimissioni (fino alla nomina del nuovo Presidente), assenza o impedimento.

Art. 36

Commissione di Presidenza

1. La Commissione di Presidenza è organismo di consultazione di cui il Presidente, che la convoca e la presiede, si avvale per la conduzione e la programmazione dell'attività consiliare.
2. La Commissione di Presidenza è composta dal Presidente e da un rappresentante di ogni Gruppo consiliare; decide esprimendosi con voto ponderato, con la rappresentanza di almeno la metà dei Consiglieri.
3. La Commissione di Presidenza dispone fino al 3% delle risorse assegnate alla Circoscrizione per minute spese e interventi imprevisti e urgenti, dando comunicazione dell'utilizzo al Consiglio nella prima seduta utile.
4. La Commissione di Presidenza è considerata a tutti gli effetti Commissione consiliare permanente.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 37

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. E' prevista l'istituzione di partecipazione dei cittadini, anche su base di quartiere o di frazione (Comitati di Zona, comitati spontanei di cittadini, singoli cittadini e Associazioni, gruppi di volontariato).
2. Il Consiglio assicura la presenza dei rappresentanti delle libere forme associative che abbiano sede o comunque svolgano attività nella Circoscrizione, negli organismi consultivi e di partecipazione che istituisce.
3. E' assicurata per tali soggetti la possibilità di utilizzare anche gli spazi della Circoscrizione per riunioni di interesse pubblico, assemblee ed altre iniziative.
4. Dello svolgimento di queste attività il Presidente, che le autorizza compatibilmente con gli spazi disponibili, informa di volta in volta il Consiglio.

Art. 38

Forme di consultazione dei cittadini

1. La consultazione dei cittadini della Circoscrizione può avvenire attraverso:
 - a) assemblee pubbliche;
 - b) consulte, comitati e Commissioni;
 - c) inchieste e sondaggi di opinione;
 - d) udienze pubbliche.

Art. 39

Assemblee pubbliche

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta dello stesso Consiglio o su richiesta del Sindaco o di cinquanta elettori della Circoscrizione, convoca assemblee per la discussione di problemi riguardanti la Circoscrizione.
2. Della convocazione dell'Assemblea pubblica è data adeguata comunicazione ai cittadini.

Art. 40

Istanze e petizioni

1. I cittadini della Circoscrizione, singoli o associati, possono rivolgere in forma scritta al Presidente, o per esso al Consiglio di Circoscrizione, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze consistono in manifestazioni di volontà e di giudizio; le petizioni consistono in richieste di interventi, di informazioni o di motivazioni su provvedimenti o comportamenti degli organi della Circoscrizione.
3. Le risposte alle istanze e petizioni sono date dai destinatari entro trenta giorni dalla presentazione e debbono contenere le loro motivate opinioni nonché le

determinazioni e i provvedimenti presi, o che si intendono prendere, relativi all'oggetto.

Art. 41

Proposte di iniziativa popolare

1. I cittadini della Circoscrizione esercitano l'iniziativa negli atti di competenza del Consiglio presentando una proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi almeno 100 sottoscrizioni.
2. Il Consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del Presidente, è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dalla data di presentazione.

Art. 42

Informazione dei cittadini

1. Il Consiglio promuove la diffusione dell'informazione sull'attività della Circoscrizione avvalendosi, oltre che della pubblicazione all'albo, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.
2. E' in ogni caso assicurato alla Circoscrizione un idoneo spazio nelle pubblicazioni comunali volte all'informazione dei cittadini.
3. L'informazione deve essere tempestiva, esatta, completa.

TITOLO IV RAPPORTI CON IL COMUNE

Art. 43

Proposte di iniziativa

1. Il Consiglio formula l'iniziativa negli atti di competenza del Consiglio comunale o della Giunta, per la soluzione di problemi interessanti il territorio della Circoscrizione, in caso di spesa è necessario prevederne una relazione dettagliata.
2. La proposta viene adottata con proprio atto dal Consiglio circoscrizionale.
3. Il Consiglio comunale o la Giunta sono tenuti a pronunciarsi in maniera formale.

Art. 44

Assemblea dei Consigli

1. Il Sindaco o un suo delegato può convocare l'assemblea parziale o generale dei Consigli per la discussione di problemi particolari che interessano l'intera città o più Circoscrizioni.

Art. 45

Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione. Essa è presieduta da un Presidente eletto dai Presidenti di Circoscrizione. Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente.
2. La Conferenza dei Presidenti è convocata almeno 4 volte all'anno, (di cui due congiuntamente alla Giunta, in occasione della predisposizione del bilancio e del conto consuntivo).

Art. 46

Diritto di accesso e di informazione

1. I Consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del Comune e delle aziende ed organismi dipendenti e alle informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Per il rilascio delle copie degli atti valgono le prerogative dei Consiglieri comunali.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

Art. 47

Coordinamento tra le Circoscrizioni

1. Il necessario coordinamento tra le Circoscrizioni con la struttura organizzativa del Comune, nonché l'assistenza alla Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni, sono assicurate dal Servizio Partecipazione Democratica e Decentramento, istituito presso l'Assessorato competente al decentramento, con l'assegnazione di personale; esso ha funzioni di coordinamento tra le Circoscrizioni (Presidenti, Consiglieri e Segreterie) e gli uffici comunali. Il Servizio collabora con i Consigli di Circoscrizione nel loro funzionamento e provvede a coordinare la realizzazione delle attività e manifestazioni comuni alle Circoscrizioni.

2. Il Dirigente del Servizio Partecipazione Democratica e Decentramento è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno,

Art. 48

Sede della Circoscrizione

1. La Circoscrizione ha una propria sede e delegazioni decentrate, individuata con deliberazione della Giunta con parere del Consiglio.

Art. 49

Ufficio

1. In ogni Circoscrizione è istituito uno o più uffici composti da un numero adeguato di persone in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni di competenza.

2. All'Ufficio possono essere demandate ulteriori funzioni, diverse dalla Partecipazione Democratica, previo parere del Consiglio di Circoscrizione.

3. In ciascuna Circoscrizione è istituita la figura del Segretario di Circoscrizione, ricoperta da un dipendente in possesso di idoneo profilo professionale e competenza amministrativa. Il Segretario di Circoscrizione dipende funzionalmente dal Servizio Partecipazione Democratica e Decentramento.

4. Nello svolgimento delle sue attività è tenuto a dare attuazione alle direttive impartite dal Presidente. La variazione di sede del Segretario di circoscrizione o l'affidamento al medesimo di mansioni non previste dal presente Regolamento sono effettuati sentiti i rispettivi Consigli.

5. Al Segretario compete la responsabilità amministrativa dello svolgimento dei compiti della Circoscrizione.

6. Competono in particolare al Segretario:

- l'assistenza alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio;
- l'accertamento dei requisiti di validità delle riunioni e delle deliberazioni;
- l'istruttoria delle proposte di deliberazione;
- la stesura dei verbali e la firma degli stessi, congiuntamente al Presidente.

7. Competono inoltre al Segretario la tenuta dei rapporti con il Servizio Partecipazione Democratica e Decentramento e, ove più conveniente, con gli Uffici e Servizi comunali, il rilascio di informazioni ai cittadini, la segreteria delle Commissioni Consiliari, lo svolgimento degli adempimenti connessi con il funzionamento della Circoscrizione.

8. In caso di assenza o impedimento del Segretario, l'Amministrazione Comunale provvede alla sua sostituzione con personale di norma in possesso della medesima qualifica funzionale. Qualora la sostituzione non possa essere effettuata con la

necessaria tempestività le funzioni di Segreteria del Consiglio, limitatamente alla verbalizzazione delle sedute, sono svolte dal Consigliere nominato dal Consiglio.

Art. 50

Albo

1. Nella sede di cui all'art. 48, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad albo, per la pubblicazione di copia degli atti e copia delle deliberazioni del Consiglio, nonché per le comunicazioni ai cittadini della Circoscrizione.

Art. 51

Finanziamento delle Circoscrizioni

1. Nel rispetto delle norme in materia di finanza pubblica ed in conformità al criterio di unicità del bilancio comunale, le Circoscrizioni provvedono annualmente, in tempo utile, alla stesura di un programma previsionale dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Gli organi comunali, sentita la Conferenza dei Presidenti, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle Circoscrizioni nel corso dell'esercizio.

2. L'entità complessiva delle risorse finanziarie e la loro ripartizione tra le Circoscrizioni sono stabilite in rapporto alle competenze attribuite, alla dimensione territoriale, all'entità dei servizi di base gestiti direttamente secondo criteri oggettivi che tengano conto di indicatori economico sociali e demografici (minori, anziani, immigrati).

3. Il bilancio comunale prevede in particolare l'assegnazione alle Circoscrizioni di fondi destinati ai seguenti settori di intervento:

- a) piccola viabilità;
- b) aree verdi circoscrizionali;
- c) manutenzione ordinaria;
- d) segnaletica orizzontale e verticale;
- e) opere pubbliche di interesse;
- f) destinazione, uso e manutenzione degli edifici ed aree facenti parte dei beni di dotazione o affidati dall'Amministrazione Comunale;
- g) gestione dei servizi di base assegnati alla Circoscrizione;
- h) interventi assistenziali urgenti per esigenze abitative delle fasce protette;
- i) gestione dei fondi, delle strutture e delle risorse per il proprio funzionamento;
- l) ogni altra materia delegata dal Consiglio comunale.

4. Il bilancio comunale stabilisce l'entità complessiva delle risorse da destinare ai lavori pubblici di interesse di Circoscrizione, concordati tra la Giunta Comunale e la Conferenza dei Presidenti.
5. Gli organi comunali, sentita la Conferenza dei Presidenti, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle Circoscrizioni sotto forma di fondo economale, che, affidato al Segretario di Circoscrizione, è utilizzato per far fronte alle spese minute ed urgenti, connesse all'ordinario funzionamento dell'Ufficio.
6. La gestione del patrimonio mobile ed immobile assegnato alla Circoscrizione e l'utilizzo del fondo economale si uniformano alle disposizioni del Regolamento di contabilità.
7. Il bilancio di Circoscrizione è alimentato, relativamente alla parte delle entrate, dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi.
8. L'insieme dei capitoli relativi alle singole Circoscrizioni costituisce il complesso delle risorse per l'impiego delle quali il Consiglio di Circoscrizione definisce il proprio programma annuale di attività.
9. Il Consiglio di Circoscrizione può proporre al Consiglio Comunale lo storno dei fondi assegnatigli.
10. Il Dirigente del Servizio Partecipazione Democratica e Decentramento provvede direttamente alla liquidazione di tutte le spese, già deliberate, mediante propri atti, debitamente sottoscritti dal Segretario della Circoscrizione e contenenti la richiesta di emissione del mandato di pagamento con tutti gli elementi che consentano alla Ragioneria di procedere alla ordinazione dei pagamenti, secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità e sulla base di modulistica appositamente predisposta.

TITOLO VI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 52

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche del Regolamento sono approvate a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio comunale, previo parere dei Consigli di Circoscrizione e della Commissione consiliare per il decentramento.
2. Le proposte di modifica respinte dal Consiglio comunale non possono essere ripresentate se non dopo un anno.
3. Nessuna modifica al Regolamento riguardante modalità di elezione ed estensione territoriale può essere approvata nel semestre antecedente la scadenza naturale del mandato, calcolata prendendo a riferimento la data della proclamazione degli eletti del consiglio uscente.

Art. 53

Pubblicità del Regolamento


1. Il Sindaco dispone adeguate forme di pubblicità del Regolamento al fine di assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini del Comune.
2. Copia del Regolamento è a disposizione del pubblico presso la sede del Comune e di ogni Circoscrizione.
3. Le circoscrizioni dispongono dell'assistenza del Segretario Generale in caso di interpretazione, mancata applicazione o contestazioni del presente Regolamento.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.





Terza
Circoscrizione

Prima
Circoscrizione

Seconda
Circoscrizione

- Confini Sezioni Elettorali
- Nuove Circoscrizioni
- 1a CIRCOSCRIZIONE
- 2a CIRCOSCRIZIONE
- 3a CIRCOSCRIZIONE

